

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 109 del 19/12/2012 - rif. Rif. Fascicolo: 2554/2011

Deliberazione n. 109 del 19/12/2012 - rif. Rif. Fascicolo: 2554/2011 d.lgs 163/06 Articoli 17 - Codici 17.1

La ratio della segretezza è fondata sulla necessità di evitare la diffusione di dati e conoscenze che possano pregiudicare il supremo interesse nazionale o interessi vitali per la salvaguardia dello Stato. In tal senso è giustificata la deroga ai principi generali della pubblicità e massima partecipazione. Come ha evidenziato l'Autorità nel Parere AG2-2008 del 03/04/2008, dal punto di vista procedurale, attesa la rilevanza politica che assume la segretezza, sia l'art. 82 del DPR 554/99 e, poi, l'art. 17 del D.lgs. 163/06, prevedono che le amministrazioni usuarie indichino con un provvedimento quali opere siano considerate da segretare, motivando puntualmente le ragioni per le quali è necessario sottrarre l'opera alla pubblicità e le misure di sicurezza che si intendono in concreto adottare (cfr. anche Corte di Conti, sez. contr. Stato, 05/07/2000 n. 69). Il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, hanno anche chiarito che il provvedimento di segretezza deve essere emesso prima dell'avvio del procedimento di aggiudicazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 06/10/2004 n. 6491) e che, in generale, la segretezza dell'opera deve essere effettuata preventivamente in sede di programmazione e non in una qualsiasi delle fasi del procedimento. La Corte dei Conti, inoltre, con la Delibera n. 1/2008/P ha provveduto a precisare che il giudizio di segretezza spetta esclusivamente al Ministro, in quanto le valutazioni di merito riguardanti motivi di sicurezza e riservatezza attengono alla sfera politica e non a quella amministrativa.

Deliberazione n. 109 del 19/12/2012 - rif. Rif. Fascicolo: 2554/2011 d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1, 90.1.3

Il progetto è l'espressione, in termini grafici, descrittivi, tecnici e tecnologici della risposta del progettista alla domanda del committente e, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, costituisce opera dell'ingegno di carattere creativo, originale ed innovativo, che descrive e rappresenta l'opera da eseguire come concepita dal/gli suo/i autore/i per mezzo di atti definiti, soluzioni, elaborati e scelte, ciascuno rappresentativo di una trasposizione documentale dell'idea progettuale. La ratio della norma è chiara: bisogna che sia identificabile in modo inequivocabile l'autore del progetto di un'opera, colui che l'ha ideata e di cui è e deve essere il solo responsabile, anche di fronte alla legge. La normativa vigente in materia ha confermato e rafforzato la precedente legge n. 109/94 e s.m.i. circa la differenziazione fra il concetto di incarico di progettazione vera e propria e quello di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP, anche in termini di disciplina di affidamento, che segue iter diversi. Ciò al fine di evitare qualsiasi ambiguità sia sulla paternità di un progetto, sia sulle responsabilità in capo a chi lo ha prodotto. Come ha evidenziato l'Autorità nella Determinazione n. 3/2004, la legge contempla la possibilità, per le attività che accedono alla progettazione in senso proprio, ove la S.A. non disponga di sufficienti professionalità per la predisposizione di tutti gli elaborati progettuali, che sia possibile costituire gruppi di progettazione misti, formati da dipendenti aventi un'adeguata professionalità e da professionisti esterni; in questi casi, però, è di fondamentale importanza «la dettagliata specificazione delle attività da eseguire da parte dei singoli progettisti ed il necessario sviluppo progettuale assegnato a ciascuno nell'ambito dell'unitario progetto».